

Civile Sent. Sez. 5 Num. 1104 Anno 2017

Presidente: CANZIO GIOVANNI

Relatore: D'ISA CLAUDIO

Data pubblicazione: 18/01/2017

SENTENZA

sul ricorso 26952-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

2016

3719

IMMOBILIARE VERDI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONE IV 38 C/O STUDIO DE VITO, presso lo studio dell'avvocato LANFRANCO CUGINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVIA

PIGNATTI giusta delega a margine;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 67/2011 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 06/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/10/2016 dal Consigliere Dott. CLAUDIO
D'ISA;

udito per il ricorrente l'Avvocato GAROFOLI che ha
chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato SURIANO per
delega dell'Avvocato CUGINI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 6 ottobre 2011 la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Bologna avverso la sentenza emessa dalla Commissione Provinciale di Modena, n. 11/06/2008, che ha accolto il ricorso proposto dalla società Luck s.r.l., ora Immobiliare Verdi s.r.l., avverso l'avviso di accertamento per l'anno 2002 ai fini IRPEG, IRAP ed IVA.

La società Luck s.r.l., dopo aver acquistato in data 26.07.02 un immobile ad asta pubblica al prezzo di € 609.419,14, lo rivendeva nello stesso anno per il prezzo fatturato di € 1.038.528,00, poi integrato con l'importo di € 32.734,88, alla società Pat s.r.l..

Da controlli effettuati fu reperito dall'ufficio un listino prezzi indicante che il valore commerciale dell'immobile sarebbe stato pari ad € 1.780.743 ed, inoltre, sarebbe stato altresì attuato un intreccio di operazioni, anche di vendita di quote societarie, idonee secondo l'Ufficio a sottrarre a tassazione i ricavi della società e la plusvalenza derivante dalla vendita immobiliare.

1.1 La C.T.P ha annullato l'atto impugnato, poiché ha ritenuto che il listino prezzi ritrovato, indicante il valore di mercato dell'immobile, non costituisse presunzione precisa, grave e concordante sull'effettivo valore della stipulata cessione e che la motivazione dell'accertamento fosse contraddittoria, in quanto in essa non sarebbe apparso con chiarezza se l'accertamento trovasse fonte nell'evasione oppure da un fenomeno elusivo, istituti che secondo il Primo Giudice non possono coesistere nell'atto impositivo.

1.2 Proponeva appello l'Agenzia censurando la motivazione dell'impugnata sentenza laddove non era stato ritenuto elemento idoneo a dimostrare l'effettivo valore della vendita il ritrovato listino prezzi, e, quanto alla condotta elusiva, evidenziava che : Luck s.r.l., era originariamente composta dai soci alla pari Luchini Luca e Chiussi Tiziano; al momento della cessione dell'immobile alla Pat s.r.l., di proprietà di Chiussi Tiziano, lo stesso cedeva la propria quota alla Luck s.r.l., ai signori Luca Lucchini (30% della quota) e Lisa Lucchini (20% della quota); di fatto erano state poste in essere fra le stesse parti (famiglia Chiussi e famiglia Lucchini) due operazioni, una avente ad oggetto la cessione-acquisto di un immobile e l'altra la cessione acquisto di una quota societaria, determinando una confusione di soggetti ed una compensazione di valori con implicazioni di carattere fiscale; l'intreccio di operazioni aveva permesso a Lucchini di compensare la somma da liquidare a Chiussi con l'importo di € 654.410,00, corrispondente al plusvalore attribuito all'immobile ceduto e al tempo stesso al Chiussi di cedere la sua quota sociale



per soli € 33.828,00; sotto il profilo fiscale la Luck s.r.l. sottraeva a tassazione ricavi per almeno € 654.410,00 e Chiussi praticava un prezzo di cessione di € 33.828,00 con conseguente tassazione di plusvalenza per soli € 24.900,00.

2. L'Agenzia delle entrate con il primo motivo eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, del d.P.R. 5600/73 dell'art. 54 del d.P.R. 633/72 e dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc.civ. non essendo

Con il secondo motivo insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all'art.360 n. 5 c.p.c., con riferimento alla carenza od insufficienza di motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità degli elementi apportati dall'ufficio per ritenere la condotta evasiva ed elusiva posta in essere dalle società coinvolte.

3. Con il controricorso la società Immobiliare Versi s.r.l. contesta la fondatezza delle argomentazioni poste a base dei motivi del ricorso dell'Agenzia, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

4. All'odierna udienza, dopo la relazione del Consigliere designato, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, i difensori delle parti si sono riportati ai propri scritti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso va rigettato per la infondatezza dei motivi in esso esposti.

5.1 Quanto al primo motivo del ricorso, la CTR, pur condividendo l'assunto circa la impossibilità della coesistenza nell'atto di accertamento del fenomeno di evasione con quello di elusione, confermava la inidoneità del documento, listino prezzi, ad attestare con certezza il valore dell'effettivo corrispettivo ricevuto, e rileva " come un'ipotesi od una proiezione di valore necessaria per stimare il bene, per eventualmente dividerlo o per qualsivoglia altra utilizzazione, per cui non può costituire elemento certo relativo al fatto che il bene sia stato alienato a terzi effettivamente per quel maggior valore di € 654.410,00 rispetto al fatturato".

E' principio assodato che l'apprezzamento della sussistenza del requisito della gravità precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento dell'accertamento attiene alla valutazione dei mezzi di prova, rimessa in via esclusiva al giudice del merito, salvo lo scrutinio riguardo alla congruità della relativa motivazione (v. Cass. n. 1715 del 2007).

Le argomentazioni svolte in sentenza, riguardanti la ritenuta inidoneità "del listino prezzi" posto a base dell'accertamento da parte dell'Ufficio Finanziario, afferiscono a valutazioni non illogiche, per altro afferenti

a dati oggettivi, con cui la C.T.R., correttamente, ha ritenuto l'accertamento impugnato non congruo.

5.2 Passando all'esame del secondo motivo del ricorso (eccepta condotta elusiva), si ricorda che in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali. Esso comporta l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva (Cass. S.U. 2008/30005; Cass. 2011/11236; 2011/21782).

Tuttavia, il divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta. La prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare la esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate (Cass. 2010/20029).

In particolare il carattere abusivo di un'operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali (Cass. 2011/1372).

La Commissione Tributaria Dell'Emilia Romagna ha dato prova di essersi attenuta ai superiori principi giurisprudenziali di questa Corte nel ritenere che la contribuente non avesse posto in essere comportamenti elusivi.

Argomenta che l'Agenzia delle Entrate non ha fornito sul punto alcun elemento per cui rimane indimostrato anche l'eventuale illogico comportamento commerciale che sarebbe stato utile per rafforzare ed eventualmente far assurgere a presunzione certa il dubbio relativo all'effettivo importo della

stipulazione, in sostanza si è riportata alla presunzione non certa basata sul "listino prezzi" utilizzato per l'accertamento della contestata plusvalenza.

Si reputa equo compensare le spese sostenute dalle parti

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 18 ottobre 2016.